

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1619-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SANTALCO)

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613,
concernente misure urgenti per la corresponsione delle inden-
nità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle
dogane e delle imposte indirette

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La ritardata corresponsione di talune indennità accessorie (di missione per servizi svolti presso le fabbriche, di disagiata residenza, di confine e di rischio) previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 852, provoca ogni anno agitazioni e scioperi da parte del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Le, purtroppo, lente procedure di erogazione della spesa, previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato e il ritardo nell'approvazione delle leggi di variazione del bilancio non consentono il pagamento in tempi brevi delle predette indennità. Nell'attesa dello snellimento delle procedure amministrativo-contabili (di cui si parla da tanti anni), il Parlamento l'anno scorso, in deroga alle predette norme sulla contabilità generale dello Stato, autorizzò, con l'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 891 (inserito in detta legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria), la concessione di anticipazioni sulle indennità di missione spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette. Per tali anticipazioni si provvede con prelievo dai fondi provenienti dalla riscossione di indennità e somme supplementari pagate (in base all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852) dagli operatori economici per servizi resi dall'amministrazione delle dogane nel loro interesse.

Tale provvedimento autorizzativo, peraltro limitato alle anticipazioni sui trattamenti di missione, ha cessato di produrre i suoi effetti il 30 giugno scorso, provocando da parte del personale interessato la ripresa di agitazioni e scioperi che hanno paralizzato l'attività delle dogane con gravi danni per l'erario. Si calcola che, oltre ai danni indotti che non sono trascurabili, lo sciopero abbia fatto registrare una perdita per l'erario di oltre 700 milioni al giorno.

Il Governo, con decreto-legge, 31 ottobre 1981, n. 613, al nostro esame per la conversione in legge, ha rinnovato fino al 31 dicembre 1982 la facoltà di deroga alle ripetute norme sulla contabilità generale dello Stato. Il provvedimento emendato dalla Commissione prevede — senza limite di tempo, non essendo prevedibile che entro il 31 dicembre 1982 si realizzi lo snellimento delle procedure di cui sopra ho detto — la possibilità di anticipazioni per indennità accessorie e per le spese obbligatorie di ufficio (pulsantiera, riscaldamento, elettricità e telefono).

Le norme di attuazione saranno stabilite con decreto interministeriale (di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro).

A nome della 6^a Commissione mi permetto raccomandare l'approvazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

SANTALCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

11 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

11 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso pur facendo rilevare che la disciplina prevista dall'articolo 1 del decreto-legge appare gravemente derogatoria rispetto alle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette

Articolo unico.

Il decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, concernente misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma, le parole: « , fino al 31 dicembre 1982, », sono soppresse; dopo le parole: « e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « , nonchè per le spese obbligatorie d'ufficio (pulizia, riscaldamento, elettricità e telefono) ».

Decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2 novembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare le misure occorrenti per consentire l'erogazione di anticipazioni sulle somme dovute, a titolo di indennità, al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi, fino al 31 dicembre 1982, per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui pagamenti delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 6 e 7 di detta legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni. A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui pagamenti delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 6 e 7 di detta legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nonchè per le spese obbligatorie d'ufficio (pulizia, riscaldamento, elettricità e telefono). A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.

Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Identico.